REGOLAMENTO (CEE) N. 1351/72 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1972

relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che le condizioni previste all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 per il riconoscimento di un'associazione di produttori o di un'unione di associazioni riconosciute di produttori di luppolo comportano l'applicazione di norme comuni di produzione e di immissione sul mercato al primo stadio di commercializzazione così come la giustificazione di un'attività economica sufficiente ; che è necessario precisare tali condizioni ;

considerando che, per assicurare una certa uniformità della procedura amministrativa, occorre regolare taluni particolari riguardanti la domanda, la concessione e il ritiro del riconoscimento ;

considerando che, per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati è utile prevedere la pubblicazione all'inizio di ogni anno della lista dalle associazioni e delle unioni di associazioni riconosciute che sono state riconosciute nel corso dell'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato ritirato durante lo stesso periodo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 un'associazione di produttori, in appresso denominata «associazione» non può essere costituita da altri membri oltre ai produttori di luppolo.

2. Le norme comuni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1696/71 sono fissate per iscritto. Esse concernono almeno :

a) per la produzione :

 aa) l'utilizzazione di una o più varietà determinate al momento del rinnovo delle piantagioni o della creazione di nuove piantagioni,

 bb) il rispetto di certe pratiche culturali e misure di protezione dei vegetali,

 cc) la raccolta, l'essiccazione e, se del caso, il condizionamento ;

b) per l'immissione sul mercato le disposizioni che disciplinano le vendite da parte dell'associazione e da parte dei produttori specialmente per quanto riguarda la concentrazione e le condizioni comuni dell'offerta.

3. Per prima fase di commercializzazione si intende la vendita al commercio all'ingrosso, ovvero all'industria utilizzatrice di luppolo prodotto dallo stesso venditore ovvero, in caso di vendita da parte di un'associazione, prodotto dai suoi membri.

Articolo 2

1. Per ottenere il riconoscimento, l'associazione deve comprendere almeno 60 ha di superfici registrate e almeno 7 produttori.

2. Tuttavia, secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71, uno Stato membro può essere autorizzato, a sua richiesta, a riconoscere un'associazione con meno di 60 ha di superfici registrate, se queste sono situate in una regione di produzione riconosciuta di almeno 100 ha.

Articolo 3

Nel richiedere il riconoscimento devono essere presentati i seguenti documenti e informazioni :

a) lo statuto,

b) l'indicazione delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto dell'associazione,

c) la specificazione delle attività che giustificano la domanda di riconoscimento,

d) la prova che le disposizioni di cui all'articolo 2 sono rispettate.

[1] GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

Articolo 4

1. Gli Stati membri decidono la concessione del riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

2. Il riconoscimento di un'associazione di produttori viene revocato qualora i requisiti per il riconoscimento non siano più soddisfatti ovvero il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee ; se l'associazione lo ha ottenuto o ne beneficia con mezzi fraudolenti, il riconoscimento è revocato con effetto retroattivo.

3. Gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto delle condizioni di riconoscimento da parte delle associazioni riconosciute.

Articolo 5

1. Al fine del riconoscimento un'unione di associazioni riconosciute di produttori deve comprendere almeno 500 ha di superfici registrate.

2. Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 2, si applicano alle unioni di associazioni.

Articolo 6

1. Quando uno Stato membro accorda, rifiuta, ovvero revoca il riconoscimento a un'associazione, ne informa la Commissione nel termine di due mesi dalla comunicazione della decisione al richiedente, indicando i motivi del rigetto di una domanda o della revoca del riconoscimento.

2. All'inizio di ogni anno la Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco delle associazioni riconosciute e delle relative unioni riconosciute nell'anno precedente nonché di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso periodo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT